



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per l'Istruzione  
Direzione Generale per il personale scolastico

Prot. n. AOODGPER 9750  
D.G. per il personale scolastico  
Uff. III

Roma, 03 novembre 2010

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali

Ai Dirigenti delle sedi provinciali degli U.S.R.  
LORO SEDI

e p.c.: Al Ministero della Salute

SEDE

Al Ministero delle politiche sociali  
SEDE

**Oggetto: Decreto Interministeriale 30 luglio 2010, n.165**, pubblicato sulla G.U. -Serie Generale -n.234 del 6 ottobre 2010, concernente Regolamento recante disposizioni per l'esecuzione delle norme di cui ai commi da 4- octies a 4-decies dell'art.1 del decreto legge n.134 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n.167 del 2009, in materia di obblighi per il personale della scuola di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla legge n.104 del 1992 e dalla legge n.68 del 1999.

Si richiama l'urgente attenzione di codesti Uffici sulle disposizioni di cui all'oggetto che comportano una serie di nuovi adempimenti - in funzione della possibilità di ulteriori accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di invalidità ed handicap del personale scolastico - che, di seguito, si sintetizzano succintamente :

-1) art.2 commi 2 e 3: Il personale docente,educativo ed ATA che sia incluso in graduatorie di reclutamento di provincia diversa da quella di residenza e che abbia chiesto di avvalersi, in sede di assunzione, dei benefici di cui alla legge n.104/92 e/o della legge n.68/99, deve trasmettere all'ufficio che gestisce la relativa graduatoria la documentazione sanitaria in originale (o in copia conforme) .



-2) art.2 comma 4: Analogo onere di presentazione della documentazione sanitaria per i dirigenti scolastici che abbiano conseguito l'immissione in ruolo in regione diversa da quella di residenza a decorrere dall'a.s. 2009/10.

-3) art.3 comma 2: Determinazione preventiva, da parte degli uffici scolastici interessati, dei criteri di individuazione dei soggetti per i quali si procede alla richiesta di accertamento sulla sussistenza delle condizioni di invalidità ed handicap.

Con riguardo ai termini indicati dal Regolamento esecutivo in questione rispetto ai predetti adempimenti, si ritiene che, relativamente al personale docente, educativo ed ATA inserito nelle graduatorie a esaurimento e permanenti di altra provincia, sia, di fatto, opportuno il differimento dei medesimi, ai primi mesi dell'anno 2011, momento in cui saranno emanati i provvedimenti di rinnovo delle rispettive graduatorie e ciò in ragione del fatto che, alla data odierna, tali graduatorie hanno praticamente esaurito le loro possibilità di utilizzazione in funzione delle assunzioni per la copertura dei posti disponibili nel corrente anno scolastico e in ragione, altresì della circostanza, per quanto riguarda il personale docente ed educativo, che tali graduatorie, ammettendo eccezionalmente per il biennio scolastico 2009/10 e 2010/11 la possibilità di essere inclusi in coda in altre tre province, vedono gli aspiranti richiedenti il beneficio di cui alla legge n.104/92 (dalla legge 68/99 sono stati espressamente esclusi) massivamente inseriti nella situazione di diversità tra provincia di residenza e quella di assegnazione dei contratti di assunzione.

La diversa formulazione della disposizione relativa ai dirigenti scolastici non sembra, invece, consentire alcuna possibilità di differire i previsti adempimenti che li riguardano e a tal fine si segnala ogni massima urgenza nel darvi immediata esecutività..

IL DIRETTORE GENERALE  
f.to LUCIANO CHIAPPETTA